

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2208 del 04/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Angeloni n. 507. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2306 del 04/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Angeloni n. 507. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/03/2016, acquisita al Prot. Unione 12657 e da Arpa ai PGFC/2017/4700-4702 del 28/03/2017, da ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Cesena, Via Angeloni n.507, nella persona di Luca Cipriani in qualità di delegato del Socio Amministratore Stefano Bevilacqua tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 16986 del 19/04/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/5895, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Considerato che in data 21/04/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 17475 e da Arpae al PGFC/2017/6524 del 02/05/2017;

Atteso che in merito alla documentazione di impatto acustico con Atto Prot. Unione 18551 del 03/05/2017 acquisita da Arpae al PGFC/2017/6749, il Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Gestione Associata dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato quanto segue “(...) *preso atto che non è stata fornita Relazione Acustica in quanto attività tipo ristorante, pizzeria, trattoria, bar, mensa, attività ricreative, agrituristiche, culturale e di spettacolo, sala da gioco, palestra e stabilimento balneare che NON utilizza impianti di diffusione sonora ovvero NON svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali...(...) relativamente all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica*”;

Dato atto pertanto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Unione 18551 del 03/05/2017, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile – Ufficio Gestione Associata dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2017/6749;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che il presente provvedimento costituisce atto presupposto ai fini dell'efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata dalla ditta ai sensi dell'art. 19-bis comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. per ristrutturazione di immobile agricolo aziendale da destinare ad ospitalità a fini socio assistenziali in Poggio La Croce – Verghereto;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Verghereto ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore **ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 04202610400) nella persona del Legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Angeloni n. 507, per **l'insediamento destinato a centro di ospitalità ai fini socio-assistenziali sito nel Comune di Verghereto, Località Poggio La Croce.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Verghereto ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio il 24/03/2017 P.G.N. 13078 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e valutazione impatto acustico;

visti:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- i vigenti regolamenti per gli scarichi non in fognatura;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	ABBAZIA LAURANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Ubicazione insediamento	Località Poggio La Croce – VERGHERETO (FC)
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	fosso poderale
Dimensionamento impianto	15 Abitanti Equivalenti
Impianto di trattamento	FOSSA IMHOFF DA 15 AE E FILTRO AEROBICO DA 15 AE CON FOSSA FINALE

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sopra descritto con un sistema complessivamente dimensionato per 15 abitanti equivalenti costituito da FOSSA IMHOFF DA 15 AE E FILTRO AEROBICO DA 15 AE CON FOSSA FINALE.

L'immissione avviene in fosso poderale con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 24/03/2017;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate allo scrivente Settore al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. i lavori dovranno essere terminati entro tre anni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna all'Ente la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DELLO SCARICO

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente atto;
2. con il presente atto si rilascia benestare anche allo scarico delle acque meteoriche nel fosso poderale;

3. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 - osservare i vigenti regolamenti per gli scarichi non in fognatura;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare all'Ente ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nei vigenti regolamenti, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità dell'Ente.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

L'Ente si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.